STUDIO ASSOCIATO

CMNP

Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmnp.it

# Le Novità Fiscali del 2020


## Luisa Miletta

Dottore Commercialista, Revisore legale, Collaboratrice de *Il Sole 24 ore*,
Ricercatrice della FNC – Area fiscale


GRUPPO 24 ORE

Nola (NA), 12 febbraio 2020

Associazione Nazionale Commercialisti Nola

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Nola

© Riproduzione riservata

# Agenda

- NOVITÀ FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI
- 15% REGIME FORFETTARIO
- CREDITO PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
- AUTO AZIENDALI E BUONI PASTO
- BONUS FACCIATE
- CREDITO FORMAZIONE 4.0
- CEDOLARE SECCA
- NOVITÀ DICHIARATIVI

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 14 D.L. n. 124/2019**

## Utilizzo dei *file* delle fatture elettroniche

All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. **I file** delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 **sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi**, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 14 D.L. n. 124/2019**

## Utilizzo dei *file* delle fatture elettroniche

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, **adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati,** attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196"

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Provvedimento 30.4.2018**
Prot. N. 89757
§ 10.3 pag. 13

In caso di **attività di controllo**, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **l'Agenzia delle entrate** e la **Guardia di Finanza** **possono consultare** **le fatture elettroniche e le note di variazione** di cui al precedente punto 10.2, **solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente**.

**Tale modalità di acquisizione** delle fatture e delle note di variazione **è effettuata al fine di arrecare** la **minore turbativa possibile** allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**PROVV. 30.4.2018**
(**come modificato** da ultimo dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **17 dicembre 2019**)

*10. Trattamento dei dati*

10.1 Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall'Agenzia delle entrate per consentire la consultazione e l'acquisizione dei file delle fatture di cui al successivo punto 10.2 e per la conservazione di cui al punto 7.

10.2 Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall'utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario delegato come stabilito al punto 5.3.

10.3 **In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei *file* XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei *file* per le attività di controllo, di cui agli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**PROVV. 30.4.2018**
(**come modificato** da ultimo dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **17 dicembre 2019**)

**8.1** L'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile: ..... **un servizio, offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo punto 8-bis, di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. *I file* delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**PROVV. 30.4.2018**
(**come modificato** da ultimo dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **17 dicembre 2019**)

**8 bis**
**Gli operatori IVA effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione.**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**PROVV. 30.4.2018**
(**come modificato** da ultimo dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **17 dicembre 2019**)

**I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione**, di cui al punto 8.1.

Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione **esclusivamente i dati fattura** di cui al punto 1.2 **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**PROVV. 30.4.2018**
(**come modificato** da ultimo dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **17 dicembre 2019**)

**In assenza di adesione** effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – **l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura** di cui al punto 1.2, riportati in allegato al presente provvedimento. Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Ulteriori disposizioni

**DAL 2 MARZO 2020**

| | | |
|---|---|---|
| Operatore Iva | Adesione al servizio di consultazione, anche per il tramite di un intermediario | I file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI sono tenuti a disposizione nell'area di consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio. |
| | Non esercita l'opzione | Si possono comunque consultare i dati fattura come definiti dal punto 1.2 del provv. fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. |
| Consumatore finale | Adesione al servizio di consultazione | Il consumatore finale deve richiedere tramite le funzionalità del portale, la messa a disposizione delle fatture ricevute. |
| | Non esercita l'opzione | In assenza di adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. |

**PERIODO TRANSITORIO**

| | |
|---|---|
| Operatore Iva | Temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, rendendoli disponibili in consultazione su richiesta. Se, poi, non si aderisce verranno conservati soli i dati fattura. |
| Consumatore finale | |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 15 D.L. n. 124/2019**

## Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole "Per il periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "**Per i periodi d'imposta 2019 e 2020**".
2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "**A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.**".

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**SOGGETTI IVA**
ESONERATI
**dalla FE**

- **CONTRIBUENTI MINIMI** → **NO obbligo** fatturazione elettronica → **Operazioni B2B B2C**
- **CONTRIBUENTI FORFETARI** → **Obbligo** fatturazione elettronica → **Operazioni B2G**

**Altri soggetti**
ESONERATI
**dalla FE**

- **ASD, ASS. SENZA SCOPO LUCRO, PRO LOCO** →
  - hanno optato per regime forfetario
  - nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali inferiori a euro 65.000

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**SOGGETTI CON DIVIETO DI FE**

**OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO**

**anche per il periodo d'imposta 2020** è **vietato l'invio** di fatture elettroniche per i soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria relativamente alle sole fatture i cui dati vengono trasmessi al Sistema tessera sanitaria



# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Novità DECRETO SEMPLIFICAZIONI (DL 135/2018)**

**SOGGETTI CON DIVIETO DI FE**

**OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO**

Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, **si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**FAQ 19.7.2019 n. 73 e Risposta a interpello 24.7.2019 n. 307**

Il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali porta a ritenere che in caso di prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, **ma imputate a soggetti passivi diversi che se ne fanno carico (B2B), i nominativi dei pazienti non vadano inseriti nella fattura,** che deve comunque obbligatoriamente essere emessa in formato elettronico mediante SdI (salve le eccezioni di natura soggettiva riguardanti l'emittente).

**VISITE MEDICHE AZIENDALI**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

| CHIARIMENTI DELLE FAQ E DEI VIDEOFORUM | |
|---|---|
| **Faq 57** | Il divieto è assoluto, estendendosi anche al caso di "opposizione" del contribuente alla trasmissione al sistema TS (anche in questo caso andrà emessa fattura cartacea) |
| **Faq 58** | Il divieto:<br>✓ si applica se va comunicato al sistema TS anche un solo addebito nell'ambito della fattura<br>✓ non si estende ad altre comunicazioni telematiche obbligatorie (es: spese funebri - Videoforum 15/01/2019) |
| **Faq 58 e Interp. 78/2019** | I fisioterapisti e gli altri soggetti non tenuti all'invio dei dati al sistema TS non possono comunque emettere fattura elettronica |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

| | | | ADEMPIMENTI 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOGGETTO** | **Operazione** | **Cliente** | **FATTURA** | **CORRISP. TELEM.** | **Sistema TS** | **Esempi** |
| **Professionista** | **Sanitaria** | **Pers. Fisica** | **cartacea** | - | **SI** | Medico; paramedici (*) |
| | | **Altro** | **elettronica** | | **NO** | |
| | **Non sanitaria** | **Chiunque** | **elettronica** | | **NO** | Veterinario; medici per perizie legali; ecc. |
| **Impresa** | **Sanitaria** | **Pers. Fisica** | **cartacea** | **SI** | **No dal 1/07/2020** | Farmacia/parafarmacia; ottico; clinica medica; ecc. |
| | | **Altro** | **elettronica** | **SI** | **NO** | |
| | **Non sanit.** | **Chiunque** | **elettronica** | **SI** | **NO** | |

(*) Paramedici e sistema TS: sono tenuti solo quelli individuati dal DM 1/09/2016 (infermieri, radiologi, ecc.)

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**OPERAZIONI ESCLUSE DALLA *FE***

Legge di Bilancio 2018
Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

- **CESSIONI DI BENI**
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

**EFFETTUATE o RICEVUTE**



Verso **Soggetti**:
- ❑ **non residenti**
- ❑ **non stabiliti**

**In Italia**
- ❑ ***Identificati in Italia***

Da **Soggetti**:
- ❑ **non residenti**
- ❑ **non stabiliti**

**In Italia**
- ❑ ***Identificati in Italia***

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi



**ESTEROMETRO**

**Solo** per le **OPERAZIONI** relative a
**CESSIONI DI BENI**
e
**PRESTAZIONI DI SERVIZI**

- **EFFETTUATE VERSO**
- **RICEVUTE DA**

→ **SOGGETTI NON RESIDENTI**

~~**SCADENZA**
**Entro** la
**Fine del mese successivo a quello di**~~

- **EMISSIONE**
- **RICEZIONE**

→ CHE **NON** SIANO GIA' **TRANSITATE** NEL **SDI o quelle per le quali sia sta emessa una Bolletta Doganale**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## SCADENZARIO ESTEROMETRO ANNO 2019

| OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE | SCADENZA DI INVIO PRE DL 124/2019 |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2019 | 30.04.2019 |
| apr-19 | 31.05.2019 |
| mag-19 | 30.06.2019 |
| giu-19 | 30.07.2019 |
| lug-19 | 30.08.2019 |
| ago-19 | 30.09.2019 |
| set-19 | 31.10.2019 |
| ott-19 | 30.11.2019 |
| nov-19 | 31.12.2019 |
| dic-19 | 31.01.2020 |

SCADENZA
**31/01/2020**
(videoforum Italia Oggi 13/01/2020)

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 16 D.L. n. 124/2019**

**NOVITA' - INVIO A REGIME DAL 01.01.2020**: La trasmissione telematica **dal 01.01.2020,** deve avvenire **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre,** facendo riferimento:

- **alla data di emissione**: per le fatture **emesse**
- **alla data di registrazione**: per le fatture **ricevute**

**SCADENZE ESTEREOMETRO** = **SCADENZE COMUNICAZIONI LIPE**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## NUOVO SCADENZARIO ESTEROMETRO ANNO 2020

| OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE | SCADENZA DI INVIO POST DL 124/2019 |
|---|---|
| 1° TRIMESTRE 2020 | 31.05.2020 |
| 2° TRIMESTRE 2020 | 31.08.2020 |
| 3° TRIMESTRE 2020 | 30.11.2020 |
| 4° TRIMESTRE 2020 | 28.02.2021 |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## ESTEROMETRO

**PROFILI SANZIONATORI**

Legge di Bilancio 2018
Art. 1, co. 915, L.27.12.2017, n. 205

- Per **l'omissione o l'errata trasmissione** dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione amministrativa** di **euro 2 per ciascuna fattura**, comunque **entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**.

- La **sanzione** è **ridotta alla metà**, entro il **limite massimo di euro 500**, **se** la **trasmissione** è effettuata **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

- **Non si applica** il **c.d. cumulo giuridico** (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 21, D.P.R. 633/1972**

## EMISSIONE

«*La fattura è emessa entro* ***dodici giorni*** *dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte.*» (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972)

«*la fattura cartacea o elettronica si ha per emessa* ***all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione*** *del cessionario o committente*» (art. 21, comma 1, D.P.R. 633/1972)

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 6, D.P.R. 633/1972**

## EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

| Operazione | Momento di effettuazione IVA |
|---|---|
| Cessione di beni immobili | Momento di stipulazione del rogito notarile |
| Cessione di beni mobili | Momento di consegna o spedizione dei beni |
| Cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra | Momento in cui si producono gli effetti (fermo il limite temporale di un anno per i beni mobili) |
| Prestazioni di servizi | Pagamento del corrispettivo, a prescindere dall'avvenuta esecuzione della prestazione |
| Tutte le operazioni, in caso di pagamento anticipato del corrispettivo | Momento di pagamento del corrispettivo (anche parziale)[7] |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Circolare 14/E/2019**

## CHIARIMENTI SULLA DATA DI EMISSIONE

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, **quest'ultimo ne attesta** inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) **la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione**", è possibile assumere che **la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.**

Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei ~~10~~ 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione, **il documento deve contenere entrambe le date**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Circolare 14/E/2019**

## CHIARIMENTI SULLA DATA DI EMISSIONE

laddove la norma già contempli **l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione** – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi «il dettaglio delle operazioni» (cfr. l'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – **sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione.**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***La fattura elettronica che ha la funzione di sostituire la «certificazione dei corrispettivi», cioè di sostituire il rilascio obbligatorio, quando previsto, del «documento commerciale», dello scontrino o della ricevuta fiscale (o della fattura fiscale pre-numerata, per i minimi e i forfettari) deve essere inviata allo Sdi «contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione» e non successivamente (circolare 97/E/97, paragrafo 4.3, confermata anche dalla circolare 18/E/14)?***

Per la fattura "immediata" valgono i termini ordinari ora previsti dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del Dpr 633/72 (decreto Iva).
La fattura va dunque emessa, ossia inviata al Sistema di Interscambio (SdI), entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 6, comma 2, DM 17 giugno 2014**

**Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**

*Modificato da Decreto MEF del 28/12/2018*

2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno **avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio**. **Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.** A tal fine, **l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio** di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. **Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate**. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

D. MEF. 28 dicembre 2018 → Modifica alle regole di assolvimento del bollo nelle fatture elettroniche art. 6 del DM 17 giugno 2014

- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare **va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento**
- l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", **un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo** dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 12 novies del D.L. 34/2019, modificato da art. 17 del D.L. 124/2019**

## Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo** di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 12 novies del D.L. 34/2019, modificato da art. 17 del D.L. 124/2019**

## Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

**In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta**, **della sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, **ridotta ad un terzo, nonchè degli interessi dovuti** fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; **se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo**. Le disposizioni di cui al presente articolo, **si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020** attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Agenzia Entrate

- ➔ **comunica telematicamente al contribuente l'importo dovuto**, comprensivo di **sanzione** (30%) ed **interessi**
- ➔ nella quale sarà chiarito che:
  - in presenza di **pagamento entro i 30 giorni** successivi alla notifica: la sanzione andrà ridotta a 1/3 (che viene a ridursi al 10% dell'importo non versato)
  - in caso di mancato pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo.

Stessa procedura degli **avvisi bonari** inviati in presenza di controllo automatizzato dei versamenti.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Agenzia Entrate

Il controllo automatizzato viene posto in essere:

- sulla scorta degli imponibili indicati in fattura (di importo superiore a €. 77,47) ai quali risulta associato un codice "Natura" che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo
- tramite riscontro dell'assenza della compilazione dell'apposito blocco dedicato all'indicazione dell'imposta di bollo

**N.B. - Possibile- sfasamento!!!!**

Per l'assoggettamento all'imposta l'Agenzia adotterà i criteri indicati nel prospetto che segue. A tal fine si noti che il codice di non imponibilità (cod. "N3") contraddistingue operazioni che in generale non sono assoggettate ad imposta di bollo salvo alcune particolari operazioni (es: cessione ad un esportatore abituale) obbligando l'Agenzia richiedere informazioni nel merito.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

| Tipo di operazione | Riferimento normativo (Dpr 633/72 o altro, se specificato) | Bollo su documenti di importo > € 77,47 | Cod. Natura |
|---|---|---|---|
| Operazione fuori campo IVA per mancanza di uno dei tre requisiti (prestazioni occasionali, cessione di terreni non edificabili, operazioni non territoriali ecc.) | Artt. 2, 3, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies | Si (salvo casi espressi di deroghe: buste paga dipend, ecc.) | N2 |
| Operazione esente | Art. 10 | SI | N4 |
| Operazione in reverse charge "interno" (reverse charge edile, rottami, oro, agricoltori esonerati, cellulari, microchip, ecc..) | Artt. 17, co. 5 e seguenti, 34, 74, co. 7 e 8 | NO | N6 |
| Anticipazioni in nome e per conto di terzi | Art. 15 | SI | N1 |
| Operazioni con IVA assolta in modalità speciali (regime monofasico; dell'editoria, del margine; delle agenzie di viaggio, ecc.) | Art. 74, co. 1 e 74-ter Art. 36 DL 41/95 | NO | N5 |
| Cessioni comunitarie di merci | Artt. 41 e 58, DL 331/93 | NO | N3 |
| Esportazioni ed operazioni assimilate | Artt. 8 lett. a) e b), 8-bis Art. 71 | NO | |
| Operazioni relative a trattati ed accordi internazionali | Art. 72 | SI | |
| Cessioni verso esportatori abituali | Art. 8, lett. c) | SI | |
| Servizi internazionali connessi a beni in esportazione (ad esempio trasporto di merci in esportazione) | Art. 9 | NO | |
| Servizi internazionali non connessi a beni in esportazione (trasporti di persone, beni in transito ecc.) | Art. 9 | SI | N2 |
| Fatture emesse dai soggetti minimi/forfetari | Art. 1, co 100, L. 244/2007; Art. 1, c 58, L. 190/2014 | SI | N2 |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Come anticipato, il Collegato fiscale interviene

- ➔ a **semplificare le modalità di versamento** per **l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** (di cui al DM 17/06/2014, ancorché il Collegato non modifichi tale DM)
- ➔ senza che ciò trovi applicazione per l'imposta applicata sulle fatture cartacee

**N.B.**: dunque nulla viene modificato per quanto riguarda

- ✓ gli **operatori sanitari** per le prestazioni rese a persone fisiche, obbligati alla comunicazione al sistema TS
- ✓ i **contribuenti forfettari/minimi** (laddove non optino per l'emissione della fattura elettronica)

i quali

- continueranno a dover applicare il contrassegno adesivo sul documento originale (si ritiene ancora ammesso inviare la fattura per e-mail quale file pdf, indicandovi l'assolvimento dell'imposta sulla copia trattenuta dall'emittente, con indicazione della data di emissione e del numero progressivo della marca)
- in alternativa alla procedura di assolvimento in via virtuale (previa istanza di autorizzazione all'Agenzia, con presentazione della dichiarazione annuale ed il versamento in acconto e a saldo).

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## ITER disciplina imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Trasmissione della fattura elettronica al SdI

Eventuale integrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle fatture che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo

In caso di tardivo versamento, comunicazione di imposta, sanzione (ridotta a 1/3) e interessi

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 17 del D.L. 124/2019**

## Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, **da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno**

**N.B. - Codice tributo!!!!**

Andrà chiarito quale codice indicherà lo SDI per il versamento; con ogni probabilità si tratterà (v. RM 42/2019):

- del codice relativo al 2° trimestre per i versamenti effettuati al 16/06 ("2522")
- del codice relativo al 4° trimestre per i versamenti effettuati al 16/12 ("2524")

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

| Termini versamento dell'imposta di bollo e-fatture - Importo annuo inferiore a € 1.000 Anno 2020 | |
|---|---|
| **Periodo di riferimento** | **Termine per il versamento** |
| I semestre 2020 | 16 giugno 2020 |
| II semestre 2020 | 16 dicembre 2020 |

| Termini versamento dell'imposta di bollo e-fatture - Importo annuo superiore a € 1.000 Anno 2020 | |
|---|---|
| **Periodo di riferimento** | **Termine per il versamento** |
| I trimestre 2020 | 20 aprile 2020 |
| II trimestre 2020 | 20 luglio 2020 |
| III trimestre 2020 | 20 ottobre 2020 |
| IV trimestre 2020 | 20 gennaio 2021 |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Imposta di bollo sulle fatture cartacee

**REGOLA**

Quanto al soggetto tenuto all'apposizione della marca (e quindi all'assolvimento dell'imposta**), l'obbligo grava in capo al soggetto che "produce" il documento**, ma nel caso in cui il soggetto ricevente rilevi che il documento che intende utilizzare non è in regola con l'imposta di bollo, quest'ultimo **risponde in solido al pagamento dell'imposta**.

Al fine di evitare la sanzione, il soggetto che riceve ed utilizza un documento non in regola con l'imposta di bollo è tenuto a presentare il documento all'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento e regolarizzare l'imposta (Risoluzione Agenzia delle Entrate nr. 444/E anno 2008); se ciò accade, saranno dovute solo sanzioni ed interessi e graveranno solo in capo all'emittente.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Imposta di bollo sulle fatture cartacee

**SANZIONI**

In caso di omissione dell'imposta di bollo o applicazione di una marca con data posteriore a quella di emissione della fattura una sanzione amministrativa che va da un minimo del doppio (100%) ad un massimo del quintuplo (500%) dell'imposta di bollo dovuta (art. 25 del DPR 642/1972)

**RAVVEDIMENTO**

- Per ciascuna fattura si dovrà procedere, prima di tutto assolvendo l'imposta, applicando ora (e quindi tardivamente) il contrassegno da 2 euro per ciascuna fattura interessata.
- Per quanto riguarda la sanzione, invece, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso: (2 euro di sanzione (100%) per ciascuna marca tardivamente apposta) + riduzioni in base al tempo
- Interessi, calcolati al tasso legale, a partire dalla data nella quale doveva essere apposta la marca e fino al momento della regolarizzazione

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Imposta di bollo sulle fatture cartacee

**SANZIONI**

In caso di omissione dell'imposta di bollo o applicazione di una marca con data posteriore a quella di emissione della fattura una sanzione amministrativa che va da un minimo del doppio (100%) ad un massimo del quintuplo (500%) dell'imposta di bollo dovuta (art. 25 del DPR 642/1972)

**RAVVEDIMENTO**

- Per ciascuna fattura si dovrà procedere, prima di tutto assolvendo l'imposta, applicando ora (e quindi tardivamente) il contrassegno da 2 euro per ciascuna fattura interessata.
- Per quanto riguarda la sanzione, invece, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso: (2 euro di sanzione (100%) per ciascuna marca tardivamente apposta) + riduzioni in base al tempo
- Interessi, calcolati al tasso legale, a partire dalla data nella quale doveva essere apposta la marca e fino al momento della regolarizzazione

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Imposta di bollo sulle fatture cartacee

**VERSAMENTO SANZIONI**

- **Imposta:** sarà versata mediate apposizione (tardiva) del contrassegno sulla fattura;
- **Sanzioni:** occorre utilizzare il modello F23, codice tributo 675T;
- **Interessi:** occorre utilizzare il modello F23, codice tributo 731T .

In alternativa alla predisposizione del modello F23 per l'assolvimento delle sanzioni e degli interessi molti uffici consentono per l'assolvimento l'apposizione di contrassegni ulteriori (in aggiunta a quello relativo al bollo vero e proprio).

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## E le marche da bollo già acquistate nel 2019?

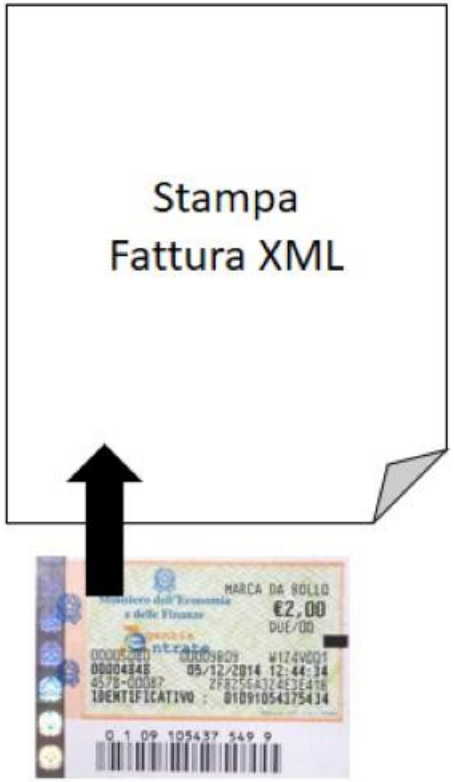


Non potendo procedersi a rimborso, per le marche da bollo già acquistate ante 2019 si ritiene possibile l'utilizzo **mediante apposizione nella stampa cartacea della fattura in xml fatta transitare dallo Sdi**.

Quest'ultima dovrà riportare nel campo **"AltriDatiGestionali" l'identificativo della marca utilizzata**.

L'importo poi da versare con F24 telematico, pertanto, sarà **al netto dell'importo delle marche applicate**.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 4 Dlgs 127/2015 modificato dall'art. 16 del D.L. 124/2019**

## Semplificazioni fiscali

### Dati relativi alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020

- Bozza del registro delle fatture (art. 23 del DPR 633/72)
- Bozza del registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72)
- Bozza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche

### Dati relativi all'anno 2021

- Bozza del registro delle fatture (art. 23 del DPR 633/72)
- Bozza del registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72)
- Bozza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
- Bozza della dichiarazione annuale IVA

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Art. 4 Dlgs 127/2015 modificato dall'art. 16 del D.L. 124/2019

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, **ovvero integrano nel dettaglio** i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,** fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

**NB**
**La "modifica" dei dati comporterà la tenuta dei registri???**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***a) I registri comprenderanno già i dati dell'esterometro?***

Le tempistiche con cui verranno predisposte dall'agenzia delle Entrate le bozze dei registri Iva in base a quanto previsto dall'articolo 4 del Dlgs 127/15, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge 124/19, dovranno rispettare le disposizioni contenute nell'articolo 23 del Dpr 633/72, che prevede che le fatture emesse debbano essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, e nell'articolo 25 del medesimo Dpr 633/72, che prevede che le fatture ricevute debbano essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione.

Pertanto, **le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento**, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall'agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio entro i termini sopra citati (ossia entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento). (..)

SEGUE

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Telefisco 2020

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***a) I registri comprenderanno già i dati dell'esterometro?***

(..) Se l'operatore Iva convalida o integra nel dettaglio le bozze dei registri Iva relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l'Agenzia procede all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi.
Ciò premesso, considerato che l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 124/19, come modificato dalla legge 157/19, prevede che gli invii delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere vadano effettuati con cadenza trimestrale (anziché mensile come stabilito nella precedente versione della norma), **non è possibile utilizzare i dati contenuti in tali comunicazioni per la predisposizione delle bozze dei registri Iva, né conseguentemente per l'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.**
Resta fermo che l'agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni pervenute entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento per l'elaborazione delle bozze dei registri Iva, qualora il soggetto Iva effettui l'invio delle comunicazioni transfrontaliere con cadenza mensile, considerato che le procedure software e le specifiche tecniche consentono comunque di adottare tale modalità di trasmissione dei dati.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Telefisco 2020

**CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)**

***b) Come è possibile utilizzare i dati del registro acquisti per tener conto delle indetraibilità oggettive (articolo 19-bis1 della legge Iva) e dei costi pro-quota (articolo 19, comma 4)?***

Considerato che nella fattura elettronica non è presente l'informazione relativa alla percentuale di detraibilità dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti **verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100 per cento.**
Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica delle bozze dei registri.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Telefisco 2020

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***c) Sempre in materia di acquisti come si pensa di standardizzare la procedura del reverse charge, che adesso prevede l'integrazione facoltativa e con un documento separato rispetto alla fattura di acquisto?***

Per consentire al contribuente che riceve le fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere al Sistema di Interscambio, in maniera standardizzata, i documenti di integrazione delle stesse, verranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche.
Le specifiche tecniche aggiornate saranno pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate.
L'utilizzo di tali codici da parte degli operatori Iva permetterà all'agenzia delle Entrate di predisporre in modo più completo le bozze dei registri Iva.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Telefisco 2020

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***d) L'Agenzia metterà a disposizione una procedura online per i numerosi contribuenti che non si appoggiano alle software house, che consenta di passare dalle bozze ai registri/liquidazioni definitivi?***

L'agenzia delle Entrate renderà disponibile una procedura online, accessibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, attraverso la quale il soggetto Iva, direttamente o tramite l'intermediario delegato, dopo aver verificato i dati proposti nelle bozze dei registri Iva con riferimento a ciascun mese, potrà, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio al fine di garantire l'annotazione di tutte le operazioni Iva relative al mese di riferimento e il corretto adempimento di quanto previsto dal Dpr 633/72.
Se l'operatore Iva convaliderà o integrerà le bozze dei registri Iva relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l'Agenzia procederà all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi.
**Tali bozze potranno essere confermate o modificate dal contribuente e, quindi, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva potranno essere inviate direttamente all'agenzia delle Entrate sempre tramite la procedura online sopra descritta**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici**

**«CASH BAK» su pagamenti elettronici**

**Credito d'imposta acquisto Registratore Telematico**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 18 del D.L. 124/2019**

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, Pos, ecc.), il Decreto dispone l'abbassamento del limite relativo ai trasferimenti di denaro contante, di cui all'art. 49 D.lgs. 231/2007, dagli attuali €. 3.000:

- ad €. 2.000 dall'1/07/2020 e fino al 31/12/2021
- ad €. 1.000 a partire dal 1/01/2022.

**N.B.**
i trasferimenti fisici "in contanti" dal 1/07/2020 non possono essere pari o superiori a 2.000 € (il divieto scatta già per importi uguali a €. 2.000; il trasferimento in contanti è ammesso fino a €. 1.999,99).

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Art. 22 del D.L. 124/2019**

## Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

- **Soggetti**
  - Esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi **ai consumatori o utenti persone fisiche** e che devono dotarsi di Pos.
- **Oggetto**
  - Transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
  - Il credito d'imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
- **Importo**
  - **30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con mezzi elettronici.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Art. 22 del D.L. 124/2019

### Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

- **Requisiti**
  - Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1.07.2020**.
  - A condizione che i **ricavi e compensi** relativi all'anno d'imposta precedente siano di **ammontare non superiore a € 400.000**.
- **Limite**
  - L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*.
- **Utilizzo**
  - Il credito d'imposta è utilizzabile:
    .. **esclusivamente in compensazione**;
    .. a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Art. 22 del D.L. 124/2019

### Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

- **Indicazione nel modello Redditi**
  - Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa **al periodo d'imposta di maturazione** del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- **Irrilevanza fiscale**
  - Il credito d'imposta:
    - .. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
    - .. non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Art. 22 del D.L. 124/2019

### Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

- Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.
- Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia individua le modalità e i criteri con cui gli operatori trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

| | |
|---|---|
| **Modalità operative** | Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni. |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Commi 288-290 art. 1 L. 160/2019

### «CASH BAK» su pagamenti elettronici

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Comma 6 quinquies art. 2 D.Lgs. 127/2015

### Credito d'imposta acquisto Registratore Telematico

**Oggetto**

- Acquisto o adattamento, **negli anni 2019 e 2020,** degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematicamente all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

**Agevolazione**

- Riconoscimento di un contributo complessivamente pari al **50% della spesa sostenuta, per un massimo**, per ogni strumento, di:
  .. **€ 250** in caso di acquisto;
  .. **€ 50** in caso di adattamento.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Comma 6 quinquies art. 2 D.Lgs. 127/2015

### Credito d'imposta acquisto Registratore Telematico

**Concessione**

- Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, n. 241.
- Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente **tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.
- Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.

- Per consentire l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "6899"**.
- Il campo "**anno di riferimento**" è valorizzato con **l'anno di sostenimento della spesa**.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Comma 6 quinquies art. 2 D.Lgs. 127/2015

### Credito d'imposta acquisto Registratore Telematico

**Utilizzo**

- L'utilizzo del credito d'imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

**Pagamento tracciabile**

- Assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari, postali di cui al R.D. 1736/33 e al D.P.R. 144/2001.
- Mezzi di pagamento elettronici ex art. 5 D. Lgs. 82/2005 secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
  .. addebito diretto;
  .. bonifico bancario e postale;
  .. bollettino postale;
  .. carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## Comma 6 quinquies art. 2 D.Lgs. 127/2015

### Credito d'imposta acquisto Registratore Telematico

**Dichiarazione dei redditi**

- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi **dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell'utilizzo**.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Art. 17 del DL 119/2018

**A decorrere dal 1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

**Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.**

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

### Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020

I contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell'obbligo e fino al momento di disponibilità dell'RT:

a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
b) inviano i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;
c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.

Non sussiste invece l'obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE**

**Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020**

Si precisa che, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la **mancata trasmissione** dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, **può essere regolarizzata,** senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati **non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020** previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019. In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell'articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**Provvedimento direttoriale n. 236086 del 4 luglio 2019:** modalità e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio di sei mesi, definendo le regole che consentono ai soggetti sprovvisti ancora dell'apposito registratore telematico di inviare i corrispettivi giornalieri per via telematica.

Ai fini della trasmissione telematica dei dati, sono poi previsti:

**SERVIZI «PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI»**

- **un servizio web per effettuare l'upload** di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate
- **un servizio web di compilazione dei dati** dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

***in alternativa***

**INVIO «EXTRAPORTALE»**

L'adempimento telematico potrà essere effettuato anche con un'ulteriore modalità telematica, mediante un sistema di cooperazione applicativa che, con servizio web service, consente di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo HTTPS o SFTP

**Sia i servizi offerti nel portale che l'invio "extraportale" potranno essere effettuati direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati**

In quest'ultimo caso, il professionista incaricato della trasmissione telematica dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che attesterà il ricevimento da parte dell'Agenzia e sarà prova dell'avvenuta presentazione.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

L'art. 2, comma 6 del Dlgs. n. 127/2015, prevede che *"ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri,* ***le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"***.

**SANZIONE PECUNIARIA**

**pari al 100%** dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato

**SANZIONE ACCESSORIA**

- **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da 3 giorni ad un mese** qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni;
- inoltre, **la sospensione** può essere estesa per un periodo **da uno a sei mesi** se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione superi i 50mila euro.

Il provvedimento di sospensione **è immediatamente esecutivo**!

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

L'**art. 12-quinquies** del decreto Crescita prevede che, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, le sanzioni previste dall'art. 2 del Dlgs 127/2015 **NON** si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta Iva di periodo.

**CIRCOLARE 15/E DEL 29.06.2019**

| MORATORIA | MEMORIZZAZIONE | TRASMISSIONE DEI DATI | OBBLIGHI IN MORATORIA |
|---|---|---|---|
| Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6 del Dlgs 127/2015 non verranno applicate per sei mesi: **fino al 31 dicembre 2019** per gli obbligati al 1° luglio 2019 | **1) Coloro che non hanno potuto attivare il RT** memorizzano giornalmente i corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite **scontrini** e **ricevute fiscali** oppure ancora mediante **procedura web** | I soggetti trasmettono i dati relativi ai corrispettivi **giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** | **1)** Rilascio al cliente di uno scontrino o di una ricevuta fiscale;<br>**2)** Obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del RT;<br>**3)** Obbligo di liquidazione dell'Iva periodica nei termini ordinari |
| **fino al 30 giugno 2020** per gli obbligati dal 1° gennaio del prossimo anno | **2) Coloro che hanno attivato il RT** memorizzano i dati giornalmente con lo stesso | Con le modalità fissate dal provvedimento direttoriale n. 236086 del 4 luglio 2019 | |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**ART. 1 DM 10 MAGGIO 2019 pubblicato nella G.U. n. 115/2019 il 18 maggio 2019**

***L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, NON si applica:***

a) alle **operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** già previste (**art. 2, Dpr 696/1996**, Dm 13 febbraio 2015 e Dm 27 ottobre 2015);

b) alle **prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone** e di **veicoli e bagagli al seguito**, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

**c) fino al 31 dicembre 2019,** alle operazioni **collegate e connesse, nonché le operazioni marginali,** effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o **compensi non sono superiori all'1% del volume di affari del 2018**);

d) alle **operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto** (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

- I dati relativi alle operazioni esonerate devono continuare ad essere annotati nel registro dei corrispettivi (articolo 24, Dpr 633/1972). Inoltre, per le operazioni collegate e marginali e per quelle eseguite sui mezzi di trasporto durante viaggi internazionali, oltre all'annotazione nel registro dei corrispettivi, bisogna continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale;

- Chi effettua le operazioni esonerate può su base volontaria decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**REGISTRATORI TELEMATICI**

- **DOTATI DI SIGILLO FISCALE**, costituito da targhetta autoadesiva apposta dal fabbricante al termine del **PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL RT**

Fabbricante:
-si **ACCREDITA** tramite procedura ON-LINE al sito AdE
-RICHIEDE un **CERTIFICATO DI FIRMA** (certificato fabbricante)
-CERTIFICATO DI FIRMA va **REGISTRATO nella MEMORIA PERMANENTE** ed assicura AUTENTICITÀ

- La trasmissione telematica dei dati è **EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE** mediante l'uso del Registratore Telematico che, **AL MOMENTO DELLE CHIUSURA GIORNALIERA, GENERA UN FILE XML, LO SIGILLA ELETTRONICAMENTE E LO TRASMETTE TELEMATICAMENTE** al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate
- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono **EFFETTUATE A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI MESSA IN SERVIZIO** del Registratore Telematico.
- La trasmissione telematica **si considera effettuata nel momento in cui è completata**, da parte dell'Agenzia delle entrate**, la ricezione del file** contenente le informazioni medesime. L'Agenzia delle entrate **attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione**. **In caso di esito negativo**, le informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento; in tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Per gli anni 2019 e 2020 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di **250 euro in caso di acquisto** e di **50 euro in caso di adattamento**, per ogni strumento utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

Come stabilito poi dal provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2019, tale contributo è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo **esclusivamente con mezzi tracciabili.**

Il credito d'imposta riconosciuto dovrà poi essere indicato nella **dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa** e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Con la Risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il **codice tributo 6899.**

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## INTERRUZIONE DELLA TRASMISSIONE

**CHIUSURA FERIALE E SIMILI**

**INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' PER**: chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio):

L'RT, **alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile**, provvede all'elaborazione e all'invio di **un unico file contenente la totalità dei dati** (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

**MANCATA CONNESSIONE AD INTERNET**

Se a causa della mancata connessione ad Internet, la trasmissione entro 5 giorni non è possibile:

L'RT potrà **trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno** per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dalle specifiche tecniche. In tale ipotesi, l'esito della trasmissione verrà trasmesso al dispositivo esterno e sarà comunque consultabile all'interno di apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

| ASSENZA DI RETE INTERNET E/O PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ DEL DISPOSITIVO (UPLOAD FILE ESTRATTO DA RT) | DISPOSITIVO FUORI SERVIZIO (ACQUISIZIONE DATI) | RECUPERO TRASMISSIONE SCARTATE |
|---|---|---|
| Il RT deve effettuare la memorizzazione degli incassi e predisporre l'apposito file XML dei corrispettivi, comprensivo del sigillo elettronico apposto con il certificato dispositivo. | L'esercente può accedere alla funzione tramite la voce di menù "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente». | L'esercente può recuperare alcune trasmissioni scartate, che rientrano esclusivamente in specifiche casistiche, accedendo alla funzione tramite la nuova voce di menù "Procedure di Emergenza > Trasmissione Scartata". |
| **L'esercente può estrarre il file XML sigillato**, mediante apposite funzionalità del dispositivo, e trasmetterlo utilizzando la nuova funzione del sistema Corrispettivi tramite la nuova voce di menù **"Procedure di Emergenza > Assenza di rete", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente"**. | L'interfaccia grafica permette all'esercente di **trasmettere all'AdE i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri** che avrebbe dovuto trasmettere con il RT. | La funzione online "Trasmissione scartata" permette all'esercente di **recuperare esclusivamente le seguenti situazioni**:<br>- 00203 - Data nel futuro sull'elemento DataOraRilevazione<br>- 00212 - L'elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio. |
| Tale modalità di trasmissione sarà classificata come **"trasmissione mediante upload"** per distinguerla dalle trasmissioni dirette da registratore telematico.<br>Si ricorda che la funzionalità ha valenza solo emergenziale e quindi va utilizzata esclusivamente in caso di effettiva necessità. | Tale modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri sarà classificata come **"trasmissione per dispositivo fuori servizio"**<br>Tale funzionalità potrà essere utilizzata solo in casi di effettiva necessità ed esclusivamente dopo aver comunicato a sistema lo stato "fuori servizio" del registratore telematico. | Non saranno effettuabili variazioni sulle informazioni contabili inviate e tale recupero verrà opportunamente classificato. |

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## SCONTRINO DI CORTESIA

Si tratta di uno scontrino non fiscale in cui non viene indicato il prezzo ma solo data, ora, numero progressivo di emissione e dati identificativi dell'emittente: per tale ragione è detto «muto».

Con i nuovi RT sarà possibile inserire in calce al documento commerciale una **"APPENDICE"**, eventualmente distaccabile, nella quale potranno essere riportati i dati o le immagini che l'esercente reputa opportuni per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali del cliente, estremi del pagamento tramite POS, specificazione delle tipologie di documento, ecc.). Pertanto, è da ritenere che la stessa possa essere utilizzata anche per sostituire i cd. scontrini "di cortesia".

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

## VENDITA OMAGGIO

In caso di omaggi, verrà emesso un **documento fiscale a zero** che non avrà alcun impatto sul versante dei corrispettivi mentre, sul versante Iva, sarà possibile emettere una fattura con applicazione dell'imposta, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di "omaggio senza rivalsa dell'Iva, ex art. 18, D.P.R. n. 633/72".

**In alternativa**, potrà essere emessa un'autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni, dell'aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di "**autofattura per omaggi**".

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

Ottica "XXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 00000000000
Via XXXXXXX, Y
Roma(RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE**
**emesso per ANNULLAMENTO**

**Documento di riferimento:**
**N. 0002-0003 del 14-12-2016**

| DESCRIZIONE | IVA | Prezzo(€) |
|---|---|---|
| Prodotto "A" | 22% | 160,65 |
| Sconto | 22% | -10,65 |
| Prodotto "B" | 4% | 50,00 |
| n.5 * 10,00 | | |
| Prodotto "C" | ES* | 100,00 |
| Subtotale | | 300,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **300,00** |
| **di cui IVA** | | **28,98** |

*ES = Esente

15-12-2016 09:00
DOCUMENTO N. 0001-0001

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

**PER CONSENTIRE LA CORRETTA EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE IN CASO DI ANNULLO DELLE OPERAZIONI:**

**1)** Occorre ricercare nella memoria permanente del RT il documento commerciale principale;

**2)** In caso di esito negativo, il RT consente l'**inserimento manuale** dei dati di riferimento del documento principale.

***N.B.:*** *L'annullo deve necessariamente essere fatto* ***nello stesso giorno*** *e quindi prima della chiusura giornaliera* ***e attraverso la stessa "cassa"*** *in cui è avvenuta la vendita.*

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**PER CONSENTIRE LA CORRETTA EMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE IN CASO DI RESO MERCE:**

**1)** occorre ricercare nella memoria permanente del RT il documento commerciale principale;

**2)** In caso di esito negativo, il RT consente l'**inserimento manuale** dei dati di riferimento del documento principale.



Ottica "XXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 00000000000
Via XXXXXXX, Y
Roma(RM), 00100

**DOCUMENTO COMMERCIALE**
**emesso per RESO MERCE**

**Documento di riferimento:**
**N. 0002-0003 del 14-12-2016**

| DESCRIZIONE | IVA | Prezzo(€) |
|---|---|---|
| Prodotto "A" | 22% | 150,00 |
| Prodotto "B" | 4% | 50,00 |
| Subtotale | | 200,00 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **200,00** |
| **di cui IVA** | | **28,98** |

15-12-2016 11:00
DOCUMENTO N. 0001-0002

C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y

RT 2SIAI123456

Arrivederci e Grazie!

# Novità Fattura elettronica e corrispettivi

**IN CASO DI MERCE EFFETTUATO AD UNA «CASSA» DIVERSA DA QUELLA DOVE È STATA EFFETTUATA LA VENDITA ORIGINALE DELLA MERCE:**

Sul documento commerciale di reso merce che viene rilasciato al cliente finale sarà necessario inserire **manualmente i dati** della vendita e del documento di riferimento precedente. L'esercente è tenuto a riportare correttamente i dati inseriti manualmente per evitare errori di digitazione (al tal fine può dotarsi di appositi **lettori ottici**).

In presenza di punti vendita localizzati in luoghi diversi, è consigliabile effettuare le procedure di reso manuale (così come l'annullo in analoga modalità) solamente a condizione che entrambi i punti vendita siano gestiti da **una stessa partita Iva**

Massima correttezza nella contabilizzazione di tali operazioni di reso dato che i relativi dati, e cioè la vendita iniziale ed il successivo reso, non vengono incrociati con procedure automatizzate dall'Agenzia delle entrate.

# REGIME FORFETTARIO

**Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**




**NOVITÀ IN SINTESI**

## ❖ Soppressione FLAT TAX

- Mediante l'abrogazione dei commi 17-22, art. 1 della L. 145/2918 (LdB 2019) la disciplina della FLAT TAX di fatto non entra mai in vigore

## ❖ Ripristino cause ostative

- limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (max 20.000 euro)
- esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro

## ❖ Regime premiale

- Introduzione sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




**Requisiti di accesso**

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a **euro 65.000**;

b) **hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;**

Requisiti → **€ 65.000** **LAVORO ACCESSORIO** ✓ **BENI STRUMENTALI** ✗

# REGIME FORFETTARIO

**Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**




Agenzia Entrate

## CHIARIMENTI

| Fattispecie | Riferimento di prassi |
|---|---|
| I compensi percepiti per l'incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata da parte di un soggetto che svolge l'attività professionale di medico chirurgo si qualificano come redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR. Ai fini dell'accesso al regime forfetario, il superamento della soglia di 65.000,00 euro va verificata considerando il complesso dei compensi percepiti dalle attività svolte. | Risposta a interpello 202/2019 |
| I compensi derivanti dalla cessione del diritto d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla verifica del limite di 65.000,00 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo[11]. | Circ. 9/2019, § 2.2[12] |
| Non è possibile applicare il regime forfetario se, alla data di apertura della partita IVA, si sia già a conoscenza del dispositivo di una sentenza che riconosce in favore del contribuente ricavi o compensi superiori alla soglia di 65.000,00 euro i quali verranno pagati durante il periodo di fruizione del regime agevolato. | Risposta a interpello 195/2019 |

Non è stato precisato, invece, se concorrano al predetto limite anche gli altri redditi di lavoro autonomo assimilato, tra cui l'indennità per la cessione dei rapporti di agenzia.

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




**Requisiti di accesso**

Possono accedere/rimanere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.000 euro, **non hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro dipendente ed assimilati**

- elevato il precedente limite, reintrodotto, da 5.000 a 20.000 euro

- la norma **non parla di ragguaglio annuo**, pertanto è da ritenere che il soggetto in regime forfettario che ha assunto un lavoratore dipendente a maggio del 2019 e complessivamente ha sostenuto costi per euro 19.000, in costanza degli altri requisiti previsti, potrà rimanere in regime forfettario anche nel 2020.

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




**Cause di esclusione - Lavoro**

**i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato**

- Reintrodotta la causa di esclusione in vigore prima del 2019
- Dovrebbero valere i chiarimenti già forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2016.
- I 30mila euro non sono da ragguagliare ad anno, visto che quando il legislatore ha voluto specificarlo (riferendosi ai 65mila euro come massimo di ricavi o compensi) lo ha fatto espressamente

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




**Cause di esclusione - Lavoro**

## Chiarimenti Circolare 10/E/2016

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell'anno precedente

# REGIME FORFETTARIO

**Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**




## TUTTE LA CAUSE OSTATIVE AL REGIME

| | |
|---|---|
| **Regimi speciali iva/reddito** | Utilizzo di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito; |
| **Residenza fiscale all'estero** | Residenza fiscale all'estero (con esclusione dei residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo); |
| **Cessione fabbricati o mezzi di trasporto nuovi** | Effettuazione in via esclusiva o prevalente di attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi |
| **Soci di società di persone** | Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, |
| **Controllo diretto/indiretto di Srl che esercitano attività riconducibili alla partita Iva agevolata** | Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; |
| **Rapporti economici con gli ex datori di lavoro** | Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni |
| **Reddito di lavoro dipendente eccedente € 30.000** | Presenza, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, che superano l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (nuova lettera d-ter). |

**NEW**

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




## BENEFICI PREMIALI



Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito **esclusivamente da fatture elettroniche**, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) **è ridotto di un anno.**

In base alla formulazione della norma, il beneficio non sembra essere esteso ai soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011.

Ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, l'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nell'ipotesi di omessa dichiarazione, il termine coincide con il 31 dicembre del **settimo anno** successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




## BENEFICI PREMIALI

L'art. 3 del DLgs. 127/2015 contempla una riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l'accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro

- Potrebbe consentire di beneficiare della più favorevole riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l'accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette se venisse anche garantita la tracciabilità di pagamenti effettuati e ricevuti (art. 3 del DLgs. 127/2015)6

- Sul punto non constano chiarimenti ufficiali, né risulta ancora adottato il decreto attuativo contemplato dallo stesso art. 3 del DLgs. 127/2015.

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***I contribuenti in regime forfettario hanno l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre non devono obbligatoriamente emettere la fattura elettronica. Siccome i corrispettivi possono essere certificati da fattura o da scontrino memorizzato, in presenza di prestazioni in locali aperti al pubblico (una parrucchiera) oppure nella abitazione del cliente (l'idraulico), si ritiene che la procedura di memorizzazione dello scontrino possa essere sostituita dalla fattura, che per un forfettario è costituita da un documento contabile. È corretta questa interpretazione?***

Fermo restando che la certificazione dei corrispettivi deve avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 2 del Dlgs 127/15, che prevedono non solo la memorizzazione ma anche l'invio dei dati all'agenzia delle Entrate, la soluzione interpretativa proposta è sostanzialmente condivisibile, con le seguenti precisazioni.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 22 del Dpr 633/72 (decreto Iva), fatto salvo l'obbligo di documentare l'operazione con fattura nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta nell'esercizio della propria attività o se il consumatore finale ne faccia richiesta, va ricordato che quando un bene viene ceduto o una prestazione di servizi viene resa nei confronti del consumatore finale è obbligatoria l'emissione del documento commerciale, anche qualora il pagamento del corrispettivo non sia avvenuto. (..)

SEGUE

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***I contribuenti in regime forfettario hanno l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre non devono obbligatoriamente emettere la fattura elettronica. Siccome i corrispettivi possono essere certificati da fattura o da scontrino memorizzato, in presenza di prestazioni in locali aperti al pubblico (una parrucchiera) oppure nella abitazione del cliente (l'idraulico), si ritiene che la procedura di memorizzazione dello scontrino possa essere sostituita dalla fattura, che per un forfettario è costituita da un documento contabile. È corretta questa interpretazione?***

(..) Per escludere l'emissione di tale documento, il cedente/prestatore può certificare l'operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) "immediata", ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (si veda l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva), in formato elettronico, o analogico ove ancora normativamente ammesso, come nel caso dei soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/11, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/11, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/14.
Si rinvia, comunque, alla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 per tutti i dettagli sui regimi richiamati.

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***L'indennità di maternità rientra nel calcolo dei 65mila euro ai fini dell'accesso/permanenza nel regime?***

…… Tuttavia, come chiarito nella circolare n. 17/E/12, l'indennità di maternità, non va considerata in relazione alla verifica del limite imposto dal comma 96 dell'articolo 1 della legge 244/07 (regime dei contribuenti minimi), in quanto non costituisce ricavo o compenso, riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate, come risulta evidente dall'articolo 68, comma 2, del Dlgs 151/01 secondo cui «alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 402/81, convertito, con modificazioni, dalla legge 537/81, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1».

Analoghi principi risultano applicabili anche in relazione al regime fiscale agevolato, il cosiddetto regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/14, (come modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 160/19), rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

**Pertanto, l'indennità di maternità non va computata, ai fini dell'accesso o permanenza al sopra richiamato regime.**

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




**Adempimenti**

Viene sostituito il comma 75 dell'art. 1 della L. 190/2014 prevedendo che, **quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario**

La versione previgente della norma, invece, disponeva che il reddito dell'attività soggetta al regime forfetario:

- rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 co. 2 del TUIR;
- non rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

# REGIME FORFETTARIO

Commi 691 e 692, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160




**DECORRENZA DELLE NOVITÀ**

**Interrogazione parlamentare 5 febbraio 2020 n. 5-03471 e 5-03472**

**Conferma immediata operatività delle nuove disposizioni**

*«le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie»*

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**SUPERAMMORTAMENTO** →

**IPERAMMORTAMENTO** →

**CREDITO D'IMPOSTA**



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160



## AMBITO SOGGETTIVO

| | |
|---|---|
| SPETTA | alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito; **agli esercenti arti e professioni** |
| NON SPETTA | alle imprese:<br>– in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;<br>– destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## ItaliaOggi CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM ITALIA OGGI (13.01.2020)

*Domanda*

*Dalla relazione alla legge di bilancio: «Il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell'ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).» Si chiede conferma che ai professionisti si applica solo il credito di imposta del 6% (ex superammortamento) e non quello del 40% (ex iper).*

Risposta

L'articolo 1, comma 194, delle legge di bilancio 2020, nel prevedere per i professionisti l'applicazione del credito di imposta, opera un rinvio al precedente comma 188 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione legislativa (comma 188) riconosce il credito di imposta nella misura del 6% per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 della stessa legge di Bilancio (a titolo esemplificativo, i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» o gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali «industria 4.0»**). Dalla formulazione letterale della norma si evince che, mediante il rinvio al comma 188, il legislatore ha inteso estendere ai professionisti esclusivamente il credito di imposta del 6% e non anche quello del 40%, anch'esso stabilito per le imprese**

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO SOGGETTIVO



# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160



**AMBITO SOGGETTIVO**

## CONDIZIONI DI SPETTANZA DEL CREDITO

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

**???**

Essendo il credito fruito in quote costanti di 1/5 per ciascun periodo d'imposta, non risulta chiaro se la preclusione operi se le violazioni riguardano il periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, o quello (o quelli) in cui il credito viene utilizzato.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO TEMPORALE

Gli investimenti agevolabili sono quelli **effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro **il 30 giugno 2021** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO TEMPORALE

Per effetto del comma 196, il nuovo credito d'imposta non è applicabile:

- agli investimenti aventi a oggetto i beni "ordinari" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali è possibile fruire del superammortamento;
- agli investimenti aventi a oggetto i beni Industria 4.0, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, i quali fruiscono dell'iperammortamento.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**AMBITO TEMPORALE**

| Periodo di effettuazione degli investimenti | Condizioni | Agevolazione |
|---|---|---|
| **Dall'1.1.2020 al 30.06.2020** | Entro il 31.12.2019:<br>• ordine accettato dal venditore;<br>• pagamento acconti 20%. | Superammortamento |
| **Dall'1.1.2020 al 31.12.2020** | Entro il 31.12.2019:<br>• ordine accettato dal venditore;<br>• pagamento acconti 20%. | Iperammortamento |
| | - | Credito d'imposta |
| **Dall'1.1.2021 al 30.06.2021** | Entro il 31.12.2020:<br>• ordine accettato dal venditore;<br>• pagamento acconti 20%. | Credito d'imposta |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO OGGETTIVO

- Gli investimenti agevolabili sono quelli che già potevano beneficiare del superammortamento e dell'iperammortamento, variando unicamente le misure dell'agevolazione.

- Pertanto, **sono agevolabili** gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, tra cui ricomprendere quelli dell'allegato A della L. 232/2016, e i **beni immateriali nuovi strumentali** indicati dall'allegato B della Legge 232/2016, come integrato dalla Legge 205/2017 utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia, a prescindere che siano acquistati all'estero.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ADEMPIMEN**

## TIPOLOGIE INVESTIMENTI AGEVOLABILI

| | |
|---|---|
| INVESTIMENTI EX SUPERAMMORTIZZABILI | Beni materiali strumentali Nuovi |
| INVESTIMENTI EX IPERAMMORTIZZABILI | Beni materiali di cui all'allegato A alla L.232/2016 |
| INVESTIMENTI EX SUPER e IPERAMMORTIZZABILI | Beni immateriali di cui all'allegato B alla L.232/2016 |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO OGGETTIVO

| Beni | Importo investimento | Credito |
|---|---|---|
| **Beni materiali strumentali nuovi** | € 2 mln | 6% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria) |
| | Oltre € 2 mln | Nessuna agevolazione |
| **Beni materiali strumentali nuovi ex all. A, L. 232/2016** | Fino ad € 2,5 mln | 40% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria) |
| | Oltre € 2,5 e fino € 10 mln | 20% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria) |
| | Oltre € 10 mln | Nessuna agevolazione |
| **Beni immateriali strumentali nuovi ex all. B, L. 232/2016** | Fino € 700 mila | 15% del costo |
| | Oltre € 700 mila | Nessuna agevolazione |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160



**ADEMPIMENTI**

- I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

- Il comma 195 prevede espressamente che nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati **sia fatto riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.**

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## ADEMPIMENTI

Per i **beni Industria 4.0**, inoltre, **le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica** semplice (non più giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

- possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

**Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del Dpr 445/2000.

Infine, al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti in beni del piano Industria 4.0, le imprese effettuano una comunicazione al Ministero. Occorre attendere un apposito decreto ministeriale per le modalità attuative.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## UTILIZZO

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in:

- 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali, o
- 3 rate annuali di pari importo se riferito ai beni immateriali.

La possibilità di utilizzo decorre dall'anno successivo a quello di **entrata in funzione** dei beni per gli investimenti diversi da quelli individuati dagli allegati A e B della L. 232/2016, per i quali, invece, è necessaria anche **l'avvenuta interconnessione** con il sistema aziendale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni materiali avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**UTILIZZO**

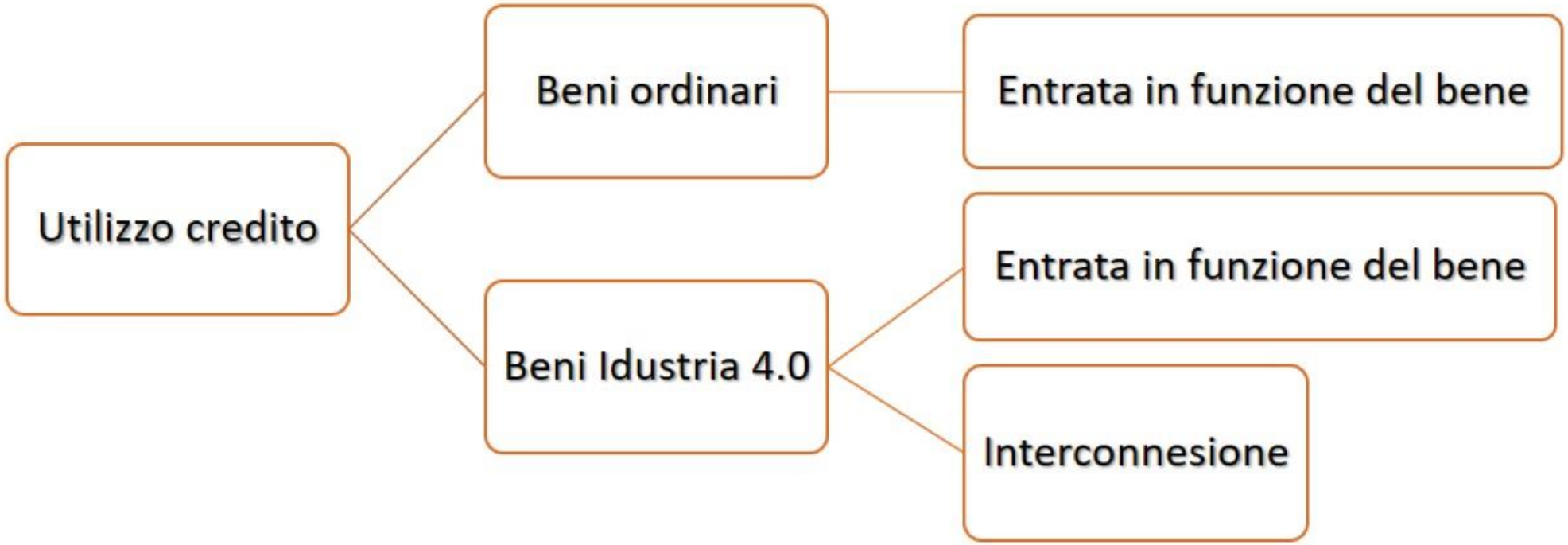

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**UTILIZZO**

Occorre porre attenzione a **2 momenti distinti** (CM 23/2016):

1. **maturazione del credito d'imposta**: è collegato alla sola verifica della **data di effettuazione dell'investimento**, che deve cadere nel periodo agevolato
2. **fruizione del credito d'imposta**: è collegato al momento di **entrata in funzione** del bene.

| 01/01/2020 | 31/12/2020 |
|---|---|
| Intervallo in cui vanno consegnati/realizzati i beni<br>Se entrati in funzione in tale periodo, il credito d'imp. è utilizzabile dal 2021 | |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**UTILIZZO**

ESEMPIO

Srl acquista un macchinario che viene consegnato il 30/12/2020 ed entra in funzione il 02/01/2021; in tal caso:

- il diritto al beneficio matura, in quanto l'investimento nel bene viene "effettuato" all'interno del periodo previsto dalla norma (1/01/2020 – 31/12/2020)
- il credito d'imposta potrà essere fruita **solo dal 2022** (anno successivo a quello di entrata in funzione).

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**UTILIZZO**

- Il credito d'imposta **non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU**, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007), **né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24,** pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

- Inoltre, non soggiace al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**UTILIZZO**

## CESSIONE E DELOCALIZZAZIONE

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati:

- sono ceduti a titolo oneroso;
- ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

In caso di investimenti effettuati nel 2020, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero **fino al 31.12.2022**

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ESEMPI**

Un bene strumentale "ordinario" acquistato da una srl il cui costo ammonta a 500.000,00 euro. L'ammortamento avviene in 5 anni.

1. super-ammortamento (con coefficiente ammortamento 20%): 500.000,00 × 30% = 150.000,00 euro, ripartito per quote di 30.000,00 euro annui, minore IRES per 7.200,00 euro annui;

2. super-ammortamento (con coefficiente ammortamento 10%): 500.000,00 × 30% = 150.000,00 euro, ripartito per quote di 15.000,00 euro annui, minore IRES per 3.600,00 euro annui;

3. nuovo credito d'imposta: 500.000,00 × 6% = 30.000,00 euro, ripartito per quote di 6.000,00 euro annui.

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ESEMPI**

| Anno | 1<br>Risparmio d'imposta (super-ammortamenti) | 3<br>Risparmio d'imposta (credito per acquisto beni strumentali) |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 7.200 | 6.000 |
| 3 | 7.200 | 6.000 |
| 4 | 7.200 | 6.000 |
| 5 | 7.200 | 6.000 |
| 6 | 7.200 | 6.000 |
| TOTALE | 36.000 | 30.000 |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ESEMPI**

2 3

| Anno | Risparmio d'imposta (super-ammortamenti) | Risparmio d'imposta (credito per acquisto beni strumentali) |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 3.600 | 6.000 |
| 3 | 3.600 | 6.000 |
| 4 | 3.600 | 6.000 |
| 5 | 3.600 | 6.000 |
| 6 | 3.600 | 6.000 |
| 7 | 3.600 | – |
| 8 | 3.600 | – |
| 9 | 3.600 | – |
| 10 | 3.600 | – |
| 11 | 3.600 | – |
| TOTALE | 36.000 | 30.000 |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**CONTABILIZZAZIONE**

Il credito d'imposta che viene generato in funzione della esecuzione di un investimento può certamente essere considerato un **contributo in conto impianti**, in quanto la condizione della sua fruizione è, appunto, l'acquisto del bene strumentale.

Quindi l'importo va imputato a conto economico e riscontato sulla base della durata del processo d'ammortamento del bene.

L'importo del provento, da indicare alla voce A 5 del Conto economico, non concorre alla formazione del reddito, né partecipa alla formazione della base imponibile Irap

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**CONSIDERAZIONI**

- ✓ se il bene presenta una aliquota d'ammortamento bassa (ad esempio 10%), con il credito d'imposta (in 5 anni) si velocizza il risparmio.

- ✓ il credito d'imposta ha un utilizzo più duttile rispetto alla variazione diminutiva, perché in assenza di reddito imponibile il credito può essere utilizzato anche per saldare altri debiti da versare con F 24 (debiti previdenziali, Iva, Imu e così via), mentre la variazione diminutiva genererebbe una perdita che semplicemente potrebbe essere riportata a nuovo, senza beneficio immediato

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***Si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso dell'anno 2020 e poi interconnesso nel corso dell'anno 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall'anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della "ritardata" interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso dell'anno 2021.***

…. Per i beni materiali di cui al comma 189, però, il secondo periodo del comma 191 prevede che, se l'interconnessione avviene «in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188» (6%).
Al riguardo, è il caso di precisare, preliminarmente, che la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell'anno solare.

SEGUE

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***Si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso dell'anno 2020 e poi interconnesso nel corso dell'anno 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall'anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della "ritardata" interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso dell'anno 2021.***

Pertanto, anche **in presenza di periodi d'imposta a cavallo dell'anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione**; in tal senso, il riferimento letterale al "periodo d'imposta" contenuto nella trascritta disposizione non esplica effetti sostanziali, trattandosi di una formula descrittiva del caso generale di coincidenza tra periodo d'imposta e anno solare: cosicché, ipotizzando un periodo d'imposta primo aprile 2020 - 31 marzo 2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 potrà essere fatto valere in compensazione a decorrere dall'anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito d'impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d'imposta diversi.

SEGUE

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***Si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso dell'anno 2020 e poi interconnesso nel corso dell'anno 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall'anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della "ritardata" interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso dell'anno 2021.***

Va poi precisato che la possibilità concessa dalla norma di iniziare a fruire del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 188 prima che si perfezioni con l'interconnessione il diritto al credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 va intesa come una facoltà e non come un obbligo.
In tal senso, qualora l'entrata in funzione del bene si verifichi nell'anno 2020 e l'interconnessione nell'anno 2021, si ritiene che l'impresa possa anche decidere di applicare direttamente il solo comma 189 a decorrere dall'anno 2022 senza pregiudizio per la quota di beneficio attribuibile già dall'anno 2021 in base al comma 188.

SEGUE

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE TELEFISCO (30.01.2020)

***Si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso dell'anno 2020 e poi interconnesso nel corso dell'anno 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall'anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della "ritardata" interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso dell'anno 2021.***

Ciò chiarito, si ritiene che, nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito spettante ai sensi del comma 188 nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della quota di credito già fruita in precedenza ai sensi del comma 188, debba decorrere un nuovo quinquennio. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100mila euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188, pari a 1.200 euro (1/5 di 6mila), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai sensi del comma 189 e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

| | SUPERAMMORTAMENTO | CRED. D'IMPOSTA 6% |
|---|---|---|
| **SOGGETTI AMMESSI** | Imprese e Lavoratori autonomi | (idem) |
| **REQUISITI** | - | In regola con:<br>✓ la sicurezza sul lavoro/vers. INPS/INAIL<br>✓ non in stato di Liq. vol./proc. concorsuale |
| **BENI INTERESSATI** | Beni materiali, strumentali nuovi | (idem) |
| **BENI < €. 516** | Agevolati | (idem) |
| **BENI ESCLUSI** | Autovetture; Fabbricati; Beni a coeff. amm. < 6,5% o di specifici settori | (idem) |
| **TERRITORIALITA'** | - | beni destinati in Italia |
| **ACQUISIZIONE** | Acquisto e leasing<br>Appalto a terzi, costr. in econ. | (idem) |
| **IMPORTO RILEVANTE** | Costo storico + oneri access. | (idem) |
| **SPESA MASSIMA** | €. 2,5 mil. | €. 2,0 mil. |
| **AGEVOLAZIONE** | Maggioraz. del 30% (del costo d'acq. o della quota c/capitale del leasing) | Credito d'imposta del 6% del costo di acquisto (o del costo per la soc. di leasing) |
| **FRUIZIONE** | a riduzione di Irpef/Ires nel mod. Redditi (var. in dimin.) | in compensazione orizzontale in 5 rate dall'anno successivo |
| **DECORRENZA** | Dalla entrata in funzione del bene | (idem) |
| **ASPETTI FISCALI** | L'agevolazione non è rilevante | (idem) |
| **COMUNICAZ. AL MISE** | - | SI |
| **CUMULO** | Cumulabile | (idem) |
| **RECAPTURE** | - | Cess. a terzi/Trasf. all'estero in via stabile (salvo sostituzione del bene) |

# CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Commi 184-197, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

| | IPERAMMORTAMENTO | CRED. D'IMPOSTA 40%/20% |
|---|---|---|
| **SOGGETTI AMMESSI** | Imprese | (idem) |
| **REQUISITI** | - | In regola con:<br>✓ la sicurezza sul lavoro/vers. INPS/INAIL<br>✓ non in stato di Liq. vol./proc. concorsuale |
| **BENI INTERESSATI** | Beni Industria 4.0<br>Beni immateriali connessi | (idem) |
| **TERRITORIALITA'** | Beni destinati in Italia | (idem) |
| **ACQUISIZIONE** | Acquisto e leasing<br>Appalto a terzi, costr. in econ. | (idem) |
| **IMPORTO RILEVANTE** | Costo storico + oneri access. | (idem) |
| **SPESA MASSIMA** | €. 10 mil. | €. 20 mil. |
| **AGEVOLAZIONE** | Maggior. variabile (del costo d'acq. o della quota c/capitale del leasing) | Cred. d'imposta del 40%/20% del costo di acquisto (o del costo per la soc. di leasing) |
| **FRUIZIONE** | a riduzione di Irpef/Ires nel mod. Redditi (var. in dimin.) | in compensazione orizzontale in<br>✓ 5 rate dall'anno successivo (Beni mat.)<br>✓ 3 rate dall'anno successivo (Beni immat.) |
| **DECORRENZA** | Dall'entrata in funzione del bene e sua interconnessione (periziata/autocertif.) | (idem) |
| **PERIZIA** | Obbligo per beni di costo > €. 500.000<br>La perizia va giurata | Obbligo per beni di costo > €. 300.000<br>La perizia non va gurata |
| **ASPETTI FISCALI** | l'agevolazione non è rilevante | il bonus 6% non è tassato |
| **COMUNICAZ. AL MISE** | - | si |
| **CUMULO** | Cumulabile | (idem) |
| **RECAPTURE** | - | Cess. a terzi/Trasf. all'estero in via stabile (salvo sostituzione del bene) |

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

## Modificato il comma 4 dell'art. 51 del TUIR

per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), **concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. **La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021**

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

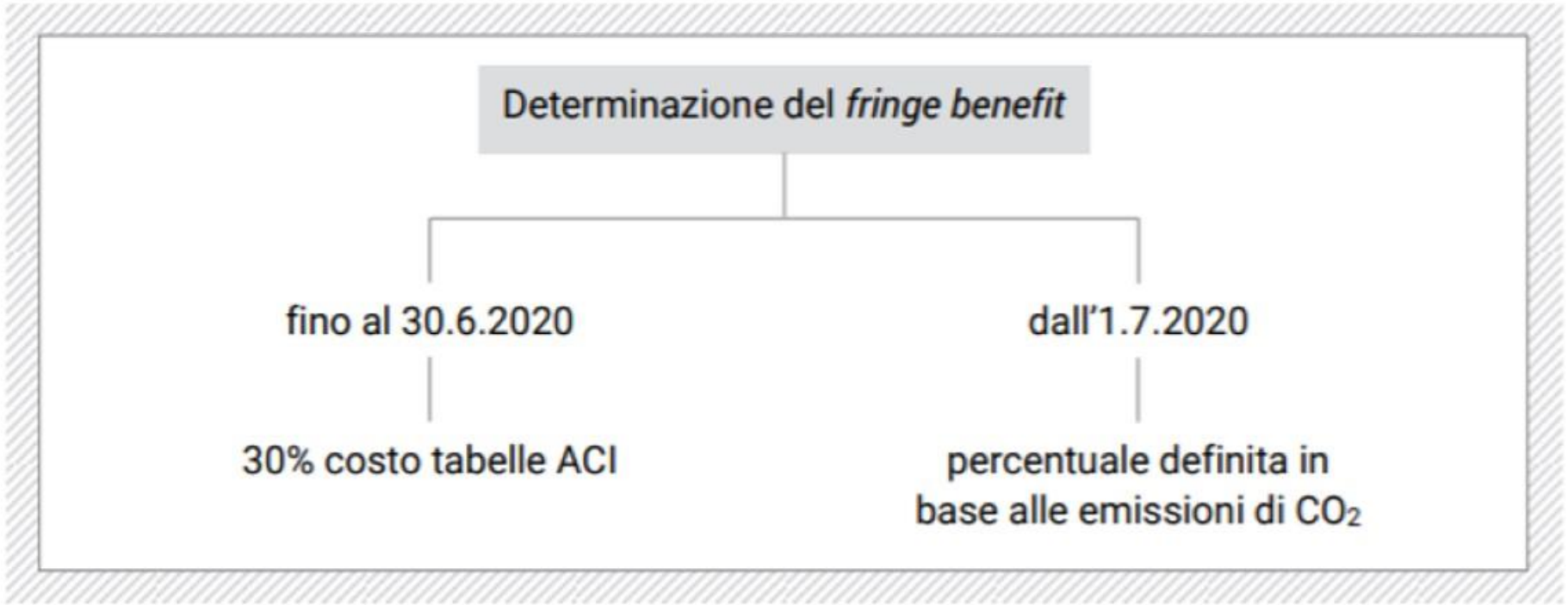

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

| Valori di emissione di CO2 del veicolo | Percentuale per la determinazione del fringe benefit |
|---|---|
| non superiori a 60g/km | 25% |
| superiori a 60g/km ma non a 160 g/km | 30% |
| superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km | 40% per l'anno 2020, 50% dal 2021 |
| superiori a 190 g/km | 50% per l'anno 2020, 60% dal 2021 |

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

| EMISSIONI (G/KM DI CO2) | 2020 KM | 2021 KM |
|---|---|---|
| < 60 | 3.750 | 3.750 |
| 60 - 160 | 4.500 | 4.500 |
| 160 - 190 | 6.000 | 7.500 |
| > 190 | 7.500 | 9.000 |

**Invariati rispetto alla misura attuale**

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

| | |
|---|---|
| **Esempio1** | Utilizzo 1/01/ – 31/12 di auto acquistata nuova, con Costo Km (fascia 15.000) Aci di 0,5065.<br><br>La tassazione in busta paga distingue tra le assegnazioni in uso promiscuo intervenute:<br>▪ fino al 30/06/2020: 30% x 0,5065 x 15.000 = 30% x € 7.597,50 = € 2.279,25<br>▪ dal 1.7.2020: il fringe benefit da tassare è pari a<br>✓ € 1.899,37 (25% di 7.597,50) per le auto con emissioni fino a 60 g/Km;<br>✓ € 2.279,25 (30% di 7.597,50) per le auto con emissioni fino da 60 g/Km a 160 g/Km;<br>✓ € 3.039,00 (40% di 7.597,50) per le auto con emissioni fino da 160 g/Km a 190 g/Km;<br>✓ € 3.798,75 (50% di 7.597,50) per le auto con emissioni superiori da 190 g/Km. |

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

Nessuna modifica è intervenuta lato impresa, ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Pertanto, a norma della lett. b-bis) dell'art. 164 del TUIR, i relativi costi sono **deducibili nella misura del 70%** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

# Auto aziendali

**Commi 632 - 633, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

*Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.*

con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, **continua a costituire fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI (riportanti gli importi rilevanti fino al 30 giugno 2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

# Buoni pasto

**Comma 677, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160**

Dall'1.1.2020, sono escluse dal **reddito di lavoro dipendente** le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" (**art. 51** co. 2 lett. c) del TUIR)

- ❑ fino all'importo complessivo giornaliero di **4 euro** (in luogo del precedente limite di 5,29 euro), **per i buoni pasto "cartacei**";
- ❑ fino all'importo complessivo giornaliero di **8 euro** (in luogo del precedente limite di 7 euro), **per i buoni pasto "elettronici".**

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160



## Detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**SPESE**

Spese documentate sostenute nell'anno 2020 ⇨

- Non è stabilita una data a partire dalla quale i lavori devono essere avviati, facendo solo riferimento al "sostenimento" della spesa.
- Dunque, per i privati si potrebbe trattare di opere eseguite nel 2019 ma pagate nel 2020; per le imprese in contabilità ordinaria si dovrà invece fare riferimento ai lavori ultimati nel 2020.

**ZONE AGEVOLABILI**

Interventi, **ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici esistenti ubicati in **zona A o B** ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 2.04.1968, n. 1444.

**FACCIATE**

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi a tale beneficio esclusivamente gli interventi sulle **strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi**.

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO**

- Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non **siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna**, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino **oltre il 10% dell'intonaco** della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare:
  .. i requisiti di cui al D. Mise 26.06.2015;
  .. con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'all. B al D. Mise 11.03.2008.
- In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano i cc. 3-bis e 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013 sulle informazioni raccolte da Enea.
- In questi casi, ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65% (elevabile al 70% o al 75% ai sensi dell'art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013).

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**DETRAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| Importo | ⇨ | Spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **90%** (senza limiti di spesa). |
| Fruizione | ⇨ | La detrazione è ripartita in **10 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. |

**DISPOSIZIONI APPLICABILI**

- Si applica il regolamento di cui al D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, contenente le disposizioni attuative della detrazione Irpef spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Seppur la norma non precisi quali disposizioni si debbano estendere al bonus facciate, si ritiene possano essere richiamate quelle relative alle **modalità di pagamento delle spese**.

⇨

- Obbligo di pagamento **tramite bonifico "integrato"** (su cui la banca applica la ritenuta).
- Comunicazione preventiva alla ASL la data di inizio lavori, nei casi richiesti.
- Indicazione nel **mod. Redditi** dei **dati catastali dell'immobile** interessato.
- **Cause di decadenza** dall'agevolazione.

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## DEFINIZIONE DI FACCIATA

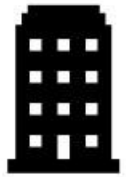

**Art. 1117 Codice Civile**

- Le facciate sono menzionate soltanto con riferimento alle parti comuni dell'edificio che sono necessarie all'uso comune da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.

**Cassazione sentenza 30.01.1998, n. 945**

- La giurisprudenza ha precisato che la facciata di un edificio "rientra nella categoria dei muri maestri e, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato; pertanto nell'ipotesi della condominialità del fabbricato (art. 1117, n. 1 C.C.), ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni".

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## REQUISITI

**Categoria catastale**

- Relativamente alla nuova agevolazione fiscale, considerata la formula generica della legge, la detrazione del 90% dovrebbe spettare anche se le facciate non riguardano i condomìni (ad esempio, le ville private e le villette a schiera), a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile.

**Soggetti interessati**

- La norma stabilisce genericamente che l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda; di conseguenza, la detrazione dovrebbe interessare i soggetti Irpef e Ires.

# Bonus Facciate

Commi 219- 224, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**Ubicazione degli immobili**

- Possono fruire del "bonus facciate" soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui all'art. 2 del D.M. 2.04.1968, n. 1444 definite come:
  - .. **zona A**: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere **storico**, **artistico** o di **particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  - .. **zona B**: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,50% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,50 mc/mq.

Dal punto di vista pratico, per verificare se un edificio si trova nelle zone menzionate occorre informarsi presso gli **uffici tecnici dei Comuni**.

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**IN SINTESI**

❖Prorogato per il 2020

❖Modificati:

- i requisiti da rispettare per i soggetti beneficiari
- le attività di formazione erogate da soggetti esterni
- la determinazione dell'agevolazione
- gli adempimenti richiesti

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO SOGGETTIVO

- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, con riferimento al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

**NOVITÀ 2020**

La legge di bilancio 2020 prevede che l'effettiva fruizione del credito d'imposta sia comunque subordinata alla condizione che l'impresa:

- **non sia destinataria di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
- **risulti in regola con le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro **e con g**li obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**AMBITO SOGGETTIVO**

## NOVITÀ 2020

In particolare, si tratta di:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## AMBITO SOGGETTIVO

Non rappresentano cause ostative all'accesso al beneficio:

- l'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli;
- la natura giuridica;
- le dimensioni dell'impresa;
- il regime contabile adottato;
- le modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono **escluse le "imprese in difficoltà**", così come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014,

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## SPESE AMMESSE

**LE SPESE AGEVOLABILI RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Tra le attività ammissibili il Legislatore ha individuato quelle *"svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A"*. → **TECNOLOGIE ABILITANTI**

SONO ESCLUSE: le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione (art 1, comma 49 della L. 205/2017).

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**SPESE AMMESSE**

## NOVITÀ 2020

Fino alle spese sostenute per l'esercizio in corso al 31.12.2019, per accedere al credito d'imposta era necessario che lo svolgimento di attività di formazione fosse disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, per effetto del comma 215 della legge di Bilancio 2020, **tale condizione viene meno;** pertanto, **sono agevolabili quelle attività non espressamente disciplinate da uno specifico accordo.**

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**SPESE AMMESSE**

## SOGGETTI FORMATORI ESTERNI

Si considerano ammissibili, infatti, solo le attività commissionate a:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- **Istituti tecnici superiori (ente previsto dal 2020 - comma 213, art. 1, L. n. 160/2019).**

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Per la quantificazione del beneficio occorre far riferimento ai seguenti due parametri:

- il costo aziendale del singolo dipendente;
- il costo riferito al periodo nel quale il dipendente è occupato nelle predette attività formative.

Dapprima, quindi, va determinato il costo sostenuto dall'azienda in riferimento al lavoratore, poi va individuata la parte di tale importo che corrisponde alle ore in cui il dipendente è stato interessato dalla formazione.

***Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.***

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**DETERMINAZIONE DEL CREDITO**

**2019**

La legge di Bilancio 2019 aveva modificato la misura del credito spettante in funzione della grandezza dell'impresa; fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, spettava nella misura del:

- 50 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese,
- 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.
- 30 per cento per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**DETERMINAZIONE DEL CREDITO**

**2020**

**Credito Formazione 4.0**

| Dimensioni imprese | Formazione | | Limite annuale |
|---|---|---|---|
| | Lavoratori "ordinari" | Lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" (DM 17.10.2017) | |
| Piccole | 50% | 60% | € 300 mila |
| Medie | 40% | 60% | € 250 mila |
| Grandi | 30% | 60% | € 250 mila |

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

## DETERMINAZIONE DEL CREDITO

**2020**

**DIMENSIONI IMPRESA**

allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

**microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI)** è costituita da imprese che:

- *occupano meno di 250 persone;*
- *il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.*

All'interno della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa:

- *meno di 50 persone;*
- *e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.*

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ADEMPIMENTI**

- **il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con F24 (telematico)**

- Non si applica né il limite di compensazione annuale di euro 250mila – previsto per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi – né il limite annuo di euro 700mila – previsto per tutte le compensazioni così dette orizzontali (ovvero il limite di 1 mln per i subappaltatori);

- **il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale**

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ADEMPIMENTI**

Il nuovo obbligo di presentazione della dichiarazione prima dell'utilizzo del credito per importi superiori ad € 5.000 **non riguarda il credito formazione 4.0**, in quanto l'art. 3 del D.L. 124/2019 fa riferimento ad: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva.

Pertanto, pur rimanendo l'obbligo di indicazione nella dichiarazione, **sembrerebbe possibile l'utilizzo in compensazione del credito Formazione 4.0 prima della presentazione del modello Redditi**

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ADEMPIMENTI**

## NOVITÀ 2020

### COMUNICAZIONE AL MISE

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "*al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative*" legate a Industria 4.0.

Non dovrebbe, quindi, trattarsi di un'istanza per fruire dell'agevolazione. Con un DM saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ADEMPIMENTI**

- Il credito d'imposta deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è maturato, ossia in cui le spese agevolabili sono state sostenute, sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi nell'ambito dei quali il credito viene utilizzato, fino, evidentemente, a quella relativa all'esercizio in cui il credito stesso viene esaurito;
- non concorre alla formazione del reddito, ai fini Irpef e Ires;
- non concorre alla formazione della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, che stabiliscono limiti di deducibilità, rispettivamente, degli interessi passivi e delle spese generali, deducibilità influenzata dai componenti di reddito esclusi, appunto, detassazione.

☛ **codice tributo "6897" (Ris. n. 6/E/2019)**

# Credito Formazione 4.0

Commi 210-217, art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160

**ADEMPIMENTI**

La norma richiede la certificazione dei costi di formazione da parte di uno dei seguenti soggetti:

- dal soggetto incaricato alla revisione legale, qualora presente; ovvero
- da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali o da una società di revisione, qualora nell'impresa non sia presente tale figura.

Sono esenti da tale adempimento solo le imprese con bilancio revisionato.

Se, invece, le imprese non sono soggette all'obbligo di revisione legale dei conti, devono comunque richiedere la certificazione dei costi a un revisore o a una società di revisione esterna; tuttavia, possono computare nel credito d'imposta le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

# Novità Dichiarativi 2020

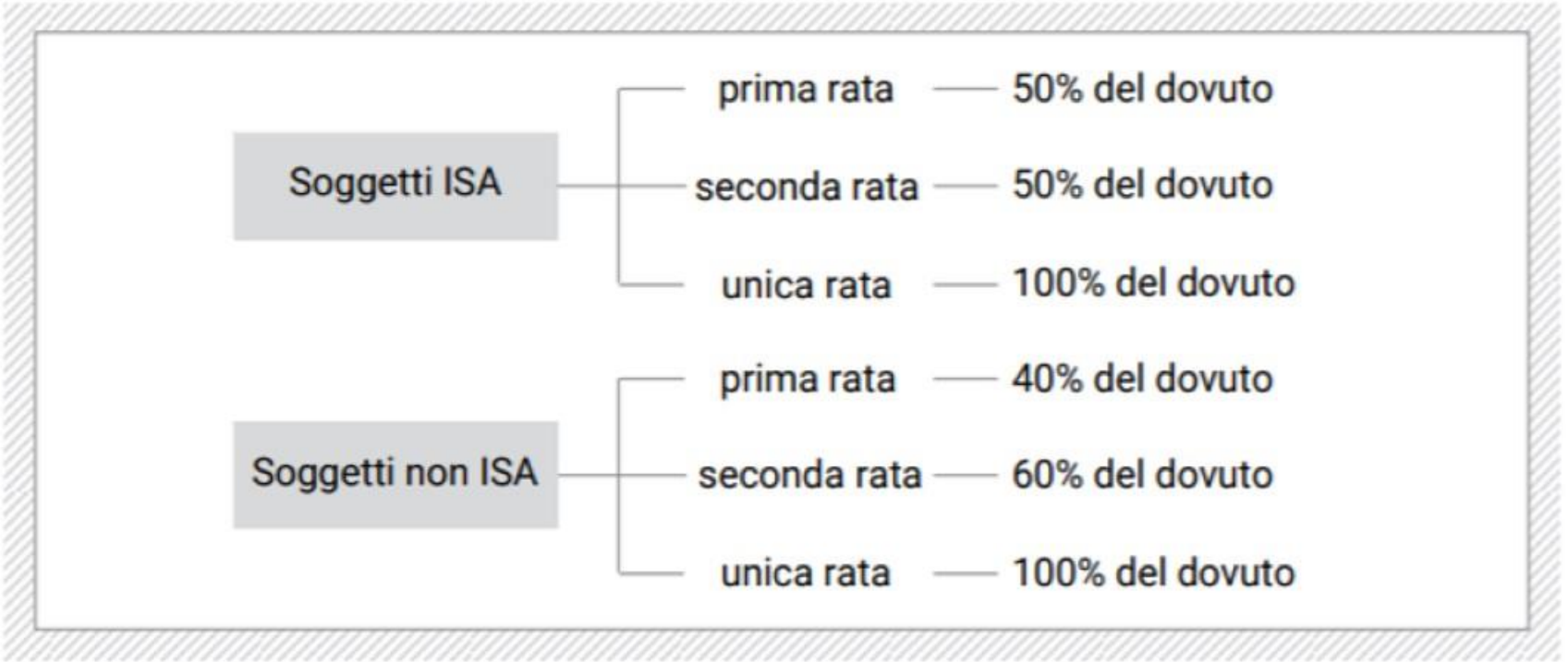


Imposte interessate: IRPEF, IRES, IRAP e relative addizionali e imposte sostitutive (compresa l'imposta sostitutiva per il Regime Forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, es. Cedolare secca, IVAFE, IVIE, si veda Risoluzione 93/E/2019)

# Novità Dichiarativi 2020

| IRPEF - ACCONTO 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **SCAGLIONI** | **ACCONTO** | **PERCENTUALE** | **SCADENZA** |
| RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI | ≤ € 51,65 | NON DOVUTO | --- | --- |
| | da € 51,65 fino a € 257,52 | UNICA RATA | **NEW** 90% | 02.12.2019 |
| | ≥ € 257,52 | 1° RATA | 40% di rigo RN34 | 30.09.2019 |
| | | 2° RATA | **NEW** 50% di rigo RN34 | 02.12.2019 |

| IRPEF - ACCONTO DAL 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SCAGLIONI** | **ACCONTO** | **PERCENTUALE** | | **SCADENZA** |
| RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI | ≤ € 51,65 | NON DOVUTO | --- | | --- |
| | da € 51,65 fino a € 257,52 | UNICA RATA | 100% | | 30.11 |
| | ≥ € 257,52 | 1° RATA | **NEW** | 50% di rigo RN34 | 30.06/30.07 |
| | | 2° RATA | | 50% di rigo RN34 | 30.11 |

# Novità Dichiarativi 2020

<table>
<tr><td rowspan="5">IRES</td><td colspan="3">ACCONTO 2019<br>RIGO RN17/RN28 “IRES DOVUTA”</td></tr>
<tr><td>≤ € 20,66</td><td>> €. 20,66 ma ≤ € 257,52</td><td>> € 257,52</td></tr>
<tr><td>Non dovuto</td><td>Versamento in unica rata entro il 02/12/2019<br>(o 11°mese dalla fine dell’esercizio, se non solare)<br>NEW 90%</td><td>Versamento 2 rate:<br>• 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo<br>• NEW 50% del 100% entro il 02/12/2019 (o 11°mese dalla fine dell’esercizio, se non solare)</td></tr>
<tr><td colspan="3">ACCONTO DAL 2020<br>RIGO RN17/RN28 “IRES DOVUTA”</td></tr>
<tr><td>≤ € 20,66</td><td>> €. 20,66 ma ≤ € 257,52</td><td>> € 257,52</td></tr>
<tr><td>Non dovuto</td><td>Versamento in unica rata entro il 30/11<br>(o 11°mese dalla fine dell’esercizio, se non solare)<br>100%</td><td>Versamento 2 rate:<br>• NEW 50% del 100%: termine di versamento imposte a saldo<br>• NEW 50% del 100% entro il 30/11 (o 11°mese dalla fine dell’esercizio, se non solare)</td></tr>
</table>

# Novità Dichiarativi 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRAP** | **ACCONTO 2019 IR21 "TOTALE IMPOSTA"** | | |
| | ≤ € 51,65 Soggetti Irpef ≤ € 20,66 Soggetti Ires | > €. 51,65/20,66 ma ≤ € 257,52 | > € 257,52 |
| | Non dovuto | Versamento in unica rata entro il 02/12/2019 (o 11°mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) **NEW** 90% | Versamento 2 rate:<br>• 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo<br>• **NEW** 50% del 100% entro il 02/12/2019 (o 11°mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) |
| | **ACCONTO DAL 2020 IR21 "TOTALE IMPOSTA"** | | |
| | ≤ € 51,65 Soggetti Irpef ≤ € 20,66 Soggetti Ires | > €. 51,65/20,66 ma ≤ € 257,52 | > € 257,52 |
| | Non dovuto | Versamento in unica rata entro il 30/11 (o 11°mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) 100% | Versamento 2 rate:<br>• **NEW** 50% del 100%: termine di versamento imposte a saldo<br>• **NEW** 50% del 100% entro il 30/11 (o 11°mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) |

# Novità Dichiarativi 2020




- La modifica interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, cd ISA, (di cui all'art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019), mentre, per gli altri, resta ferma l'attuale bipartizione (40% e 60%).

- La risoluzione 93/E/2019 chiarisce che, ricorrendo le condizioni di cui alla Ris. 64/E/2019, la modifica normativa si applica anche ai contribuenti che applicano il regime forfetario e il regime dei minimi, ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; e a coloro che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

# Novità Dichiarativi 2020




**IVIE**

**IVAFE**

A partire dall'1.1.2020 sono dovute anche:

- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR)

**NB**

In Italia, l'imposta di bollo sulle attività finanziarie gestite da intermediari residenti è dovuta nella misura max di 14.000 euro ove il soggetto passivo sia un ente non commerciale o una società semplice.
La nuova norma non prevede un limite massimo.

# Detrazioni IRPEF

## Rimodulazione della detrazione IRPEF

- **Detrazione**

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|---|---|
| Fino a € 120.000 | 100% |
| Oltre € 120.000 e fino a € 240.000 | [(€ 240.000 - Reddito complessivo) : € 120.000] x 100 |
| Oltre € 240.000 | 0 |

- **Reddito**
  - **Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.**

# Detrazioni IRPEF

## REQUISITI FRUIZIONE DETRAZIONE IRPEF

| | | |
|---|---|---|
| Pagamenti tracciabili  | ⇨ | Ai fini Irpef la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari). |
| Esclusioni[(1)] | ⇨ | La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di **medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale**. |

# Novità Dichiarativi 2020




**L'articolo 16-bis del D.L. 124/2019** introduce numerose modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale.

- estende la platea dei contribuenti che possono utilizzare la dichiarazione modello 730 e che possono usufruire delle attività di supporto dei CAF;
- differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730;
- rimodula i termini entro cui i CAF dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate;
- introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

# Novità Dichiarativi 2020

| 730: SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO | |
|---|---|
| **FINO AL 31.12.2019:** | **DAL 01.01.2020** |
| ✓ titolari di reddito da lavoro dipendente | idem |
| ✓ lavoratori soci delle cooperative | idem |
| ✓ i sacerdoti, | idem |
| ✓ agli eletti a particolari cariche elettive | idem |
| ✓ e ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. | idem |
| | ✓ **NEW** titolari di redditi da lavoro autonomo occasionale |
| | ✓ **NEW** titolari di redditi di lavoro assimilati senza limitazioni |
| | ✓ **NEW** titolari di redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni o di impresa commerciale. |
| | ✓ **NEW** redditi fondiari |

# Novità Dichiarativi 2020




| DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE: | VECCHI TERMINI DI INVIO |
|---|---|
| entro il 22 giugno | **29 giugno di ciascun anno** |
| dal 23 giugno al 30 giugno | **07 luglio** |
| dal 1° luglio al 23 luglio | **23 luglio** |

| PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CAF/PROFESSIONISTI ABILITATI | |
|---|---|
| **DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE:** | **NUOVI TERMINI DI INVIO** |
| entro il 31 maggio | **15 giugno di ciascun anno** |
| dal l° al 20 giugno | **29 giugno** |
| dal 21 giugno al 15 luglio | **23 luglio** |
| dal 16 luglio al 31 agosto | **15 settembre** |
| dal l° al 30 settembre | **30 settembre** |

# Novità Dichiarativi 2020




| PRESENTAZIONE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA | |
|---|---|
| **TERMINI DI INVIO** | **DICHIARAZIONI PRESENTATE DAL CONTRIBUENTE:** |
| **15 giugno di ciascun anno** | entro il 31 maggio |
| **29 giugno** | dal l° al 20 giugno |
| **23 luglio** | dal 21 giugno al 15 luglio |
| **15 settembre** | dal 16 luglio al 31 agosto |
| **30 settembre** | dal l° al 30 settembre |

# Novità Dichiarativi 2020

La lettera d) modifica la **disciplina delle operazioni di conguaglio** (art. 19 DM 164/99), stabilendo che:

- il sostituto d'imposta deve effettuare il **conguaglio d'imposta a termine mobile e non più fisso** come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio)
- cioè con la prima retribuzione utile e, comunque, con **quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile**.

In particolare, la disposizione stabilisce che:

- le **somme risultanti a debito** dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile
- e comunque **sulla retribuzione di competenza del mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione
- e **sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute** di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

# Novità Dichiarativi 2020

**ATTENZIONE** – Se il sostituto d'imposta riscontra che la **retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo** complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei **periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta,** applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Analoga possibilità è riconosciuta agli **enti che erogano pensioni**. Questi ultimi potranno effettuare le operazioni di **conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione** (non più a partire dal mese di agosto o di settembre).

# Novità Dichiarativi 2020




La lettera b), numero 3) dispone il differimento **dal 7 al 16 marzo** del termine:

- per la **trasmissione delle certificazioni uniche**,
- incluse quelle attestanti i contributi dovuti all'Inps,
- e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Le nuove disposizioni -introdotte dai commi da 6 a 11 dell'art. 16-bis - **decorrono dall'anno 2021.**

Il comma 7 stabilisce che i sostituti d'imposta:

- devono consegnare le **certificazioni uniche agli interessati** (rispetto all'attuale 31 marzo), **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti
- e **trasmetterle all'Agenzia delle entrate entro il medesimo termine** (rispetto all'attuale 7 marzo) in via telematica.

| PRESENTAZIONE DELLE CU | |
|---|---|
| **TERMINI DI INVIO FINO AL 2020** | **TERMINI DI INVIO DAL 2021** |
| 07.03.2020 | 16.03.2021 |

# CEDOLARE SECCA

co. 59, art. 1 L. 30 dicembre 2018, n. 145

**IN SINTESI**

## CEDOLARE SECCA LOCAZIONI COMMERCIALI

- È ridotta dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti

- Non è stata (ri)proposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

✉ luisa.miletta@cmnp.it

Grazie!